

**Camera dei Deputati : risposta del Sottosegretario di Stato per
l'interno all'interpellanza urgente dell'on. Livia Turco (PD) ed
altri in merito alla regolarizzazione del lavoro domestico, con
particolare riferimento alla circolare del capo della polizia
17/03/2010 n. 1843
29 aprile 2010**

Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 314 di giovedì 29 aprile 2010

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00676

presentata da

LIVIA TURCO

giovedì 15 aprile 2010, seduta n. 307

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere -
premessi che:

la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica», ha introdotto nell'ordinamento italiano - attraverso un'integrazione al
Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni ed integrazioni - il reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato;

il decreto-legge n. 78 del 2009 «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 all'articolo 1-
ter, consente la regolarizzazione del lavoro domestico che nella maggior parte dei
casi riguarda lavoratori extracomunitari;

lo stesso decreto-legge n. 78 del 2009 prevede, all'articolo 1-ter, comma 13, che:
«non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente
articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli
articoli 380 e 381 del medesimo codice»; in data 17 marzo 2010 il Ministero
dell'interno ha diramato una circolare a firma del capo della polizia Manganelli
avente ad oggetto: «Procedure di emersione del lavoro irregolare prestato da
cittadini stranieri nell'attività di assistenza e sostegno alle famiglie. Motivi ostativi
previsti dall'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102»
sostenendo che «rientra nell'ambito dell'articolo 381 del codice di procedura
penale la prima figura di reato prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, che punisce,
con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo
permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito
dal questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni»;

in questi giorni, in relazione alla circolare sopraesposta, si stanno ponendo una
serie di problematiche molto serie per i tanti lavoratori immigrati che hanno
partecipato alla sanatoria per colf e badanti, in quanto, per effetto della circolare

del capo della polizia, le questure hanno incominciato a respingere le domande presentate da chi avesse già ricevuto due volte il foglio di via. Il lavoratore immigrato che si trova in questa condizione e si reca allo sportello per espletare le pratiche relative al rilascio del permesso di soggiorno, rischia di essere espulso su due piedi. È successo a Trieste e Venezia, può accadere e accadrà in tante altre città italiane;

□ ogni sanatoria o regolarizzazione o emersione del lavoro sommerso comporta, fisiologicamente, un'autodenuncia. Chi vuole essere regolarizzato è costretto ad uscire allo scoperto, a declinare le proprie generalità, a smettere di essere invisibile; di questo è consapevole il legislatore se è vero che ha espressamente previsto, fino alla definizione della procedura di emersione, la sospensione di tutti i procedimenti, penali e amministrativi, connessi alla presenza sul territorio e al lavoro nero nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore;

□ in realtà, il reato di cui alla prima parte dell'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non è previsto dall'articolo 381 del codice di procedura penale e, quindi, la relativa condanna non è ostativa alla procedura di emersione di cui al decreto-legge n. 78 del 2009 -:

quante siano state le domande presentate per la regolarizzazione del lavoro domestico e quante abbiano riguardato persone extracomunitarie;

quante siano a tutt'oggi le domande evase e a quante sia stato dato esito positivo e negativo e tra quelle ad esito negativo, quante siano state rigettate in seguito all'interpretazione della circolare del capo della polizia;

□ se non ritenga opportuna una modifica dei termini della circolare, al fine di ricomprendere nella regolarizzazione tutti quegli immigrati che si sono autodenunciati, chiedendo la regolarizzazione della loro posizione sul territorio italiano pur avendo avuto più di un foglio d'espulsione, ma che non abbiano nel contempo commesso nessun altro reato rientrante nelle fattispecie ostative al rilascio del permesso stesso.

□ □ (2-00676)

□ «Livia Turco, Zaccaria, Lenzi, Damiano, Bossa, Brandolini, Bucchino, Capodicasa, Causi, Codurelli, D'Antona, Esposito, Farina Coscioni, Farinone, Ferranti, Fiano, Gatti, Gnechi, Grassi, Lo Moro, Madia, Marchi, Melis, Miotto, Murer, Pedoto, Schirru, Tidei, Vannucci, Velo, Viola, Zampa, Amici, Argentin, Bordo, Bressa, Cardinale, De Biasi, De Torre, Genovese, Laganà Fortugno, Lucà, Mariani, Marrocu, Martella, Giorgio Merlo, Merloni, Migliavacca, Morassut, Peluffo, Realacci, Rughia, Sani, Sarubbi, Sereni, Soro, Veltroni».

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 11,20).

(Elementi e iniziative in merito alla regolarizzazione del lavoro domestico, con particolare riferimento alla circolare del capo della polizia del 17 marzo 2010 relativa a cittadini stranieri - n. 2-00676)

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Livia Turco rinuncia ad illustrarla e si riserva di intervenire in sede di replica. □ Il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico, ha facoltà di rispondere.

MICHELINO DAVICO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli deputati, con le disposizioni contenute nell'articolo 1-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il Governo ha voluto consentire l'emersione del lavoro domestico irregolare, nell'ambito di una serie di misure volte, sul piano più generale, a dare sostegno alle famiglie. □

La possibilità di dichiarare la sussistenza pregressa di rapporti di lavoro riguardanti l'assistenza a persone affette da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza, ovvero il sostegno al bisogno familiare, è stata concessa a tutte le famiglie prescindendo dalla nazionalità del lavoratore.

□ Il provvedimento, pertanto, ha riguardato sia i lavoratori italiani e comunitari,

sia quelli extracomunitari. Per i primi è stato possibile presentare apposita dichiarazione all'INPS, mentre per gli extracomunitari i datori hanno potuto rivolgere domanda presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture, anche al fine del rilascio del permesso di soggiorno. □

La misura legislativa si muove, tra l'altro, in stretta aderenza con gli impegni presi in ambito comunitario con il Patto europeo per l'immigrazione e asilo, approvato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2008 che, nello specifico, ha vincolato gli Stati membri a non adottare sanatorie generalizzate.

□L'iniziativa del Governo, infatti, è stata finalizzata esclusivamente a favorire il sostegno alle famiglie facendo emergere, nel contempo, quelle situazioni di irregolarità nel lavoro domestico. □

Anche per questo, il comma 13 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 ha espressamente escluso dalla procedura di emersione gli extracomunitari in precedenza espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo oppure perché appartenenti alle categorie delle persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica o indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. □

Inoltre, sono stati esclusi dalla possibilità di fruire dell'emersione i cittadini extracomunitari che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, o che risultino condannati - anche non ancora definitivamente e con sentenza di patteggiamento - per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. □

La direttiva del 17 marzo 2010 citata dagli onorevoli interpellanti - emanata dal capo della polizia proprio con riguardo a tale ultima condizione ostativa - è stata fondata su una doverosa interpretazione letterale della normativa. Infatti, rientra chiaramente nel novero dell'articolo 381 del codice di procedura penale (delitto non colposo consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni) la prima figura di reato prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che punisce con la reclusione, da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permanga illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi entro cinque giorni, se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2 lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. □

È invece fuori dall'applicazione dell'articolo 381 la seconda fattispecie di reato - sempre prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, del predetto decreto legislativo - che punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno, lo straniero che permanga illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi, se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, riguardante i soggiornanti di breve durata. □

Pertanto, solo la condanna per la prima di tali figure delittuose rappresenta motivo di automatica esclusione dalla procedura di emersione e non sussiste alcuna possibilità per una diversa interpretazione della normativa.

□Quanto agli altri quesiti formulati dagli onorevoli interpellanti, preciso che le dichiarazioni di emersione complessivamente presentate ammontano a 300.040: di esse, 4.988 riguardano cittadini italiani o comunitari e le restanti 295.052 cittadini extracomunitari. Di queste ultime, al 20 aprile scorso, ne sono state già definite 121.356, di cui 112.860 con provvedimento favorevole ai richiedenti e 8.496 con provvedimento di rigetto. Tra queste ultime, 7.153 sono scaturite da pareri sfavorevoli resi dalle questure in virtù della sussistenza delle condizioni ostative

previste dalla legge e non - come ho esposto in precedenza - per effetto di una circolare che si limita a chiarire l'applicazione della legge stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Livia Turco ha facoltà di replicare. Le ricordo che ha a disposizione 25 minuti.

LIVIA TURCO. Signor Presidente, il provvedimento di regolarizzazione, di cui stiamo parlando, ha suscitato prima di tutto tra le famiglie italiane (non solo tra gli immigrati) una grande attesa. Sappiamo quanto è preziosa e importante la figura delle collaboratrici e degli assistenti familiari; inoltre, sappiamo quanto sia diffusa l'area dell'irregolarità. Qui il termine «irregolarità» non significa persone che hanno commesso reati, bensì persone che per svariati motivi (tante volte per le inadempienze della pubblica amministrazione) si trovano con un permesso di soggiorno scaduto. Quindi, stiamo parlando di una materia molto rilevante e molto delicata. Tra l'altro, questa regolarizzazione per le famiglie ha significato anche un costo notevole, dunque stiamo parlando di una regolarizzazione che ha comportato un impegno da parte delle famiglie e un introito cospicuo dello Stato. □

Per questo motivo ringrazio il sottosegretario per aver risposto puntualmente a tutte le domande, in particolare proprio sulla situazione e sul numero delle procedure di regolarizzazione, ovvero quante ne sono state esaminate e quante hanno riscontrato un parere favorevole. Lei converrà, sottosegretario, che a fronte delle domande avanzate e del rilievo che questi problemi hanno per le famiglie, il numero di pratiche positivamente risolte è ancora piuttosto insoddisfacente. Su questo aspetto rileviamo la preoccupazione per il ritardo e per la lentezza con cui si sta procedendo. Vorremmo chiedere al Governo di fare il possibile per accelerare le procedure e per fare in modo che le famiglie possano avere una risposta quanto più positiva. □

Come lei sa e come sa bene il Governo, la domanda di assistenza familiare e di collaborazioni domestiche è molto più alta di coloro che hanno potuto presentare la domanda di regolarizzazione. Mi sia consentito dire in questa sede che la domanda di collaborazioni familiari e di assistenza (soprattutto per gli anziani) è dovuta anche alle forti carenze della nostra rete di servizi sociali. Il sottosegretario per l'interno, Davico, fa parte di un Governo, quindi voglio raccomandargli anche l'impegno del suo Governo (tanto più che si tratta di un Esecutivo che ha sempre parlato di federalismo) circa la necessità di consentire ai comuni di poter aprire questi servizi sociali. Di questo tema si parla molto poco, ma incide molto sulle famiglie. Ci troviamo di fronte ad una carenza sempre più drammatica di servizi sociali e, soprattutto, di servizi per gli anziani non autosufficienti, per le persone disabili e per le persone che hanno difficoltà. Dobbiamo mettere insieme queste carenze drammatiche e le difficoltà che devono affrontare le famiglie che ricorrono, proprio a fronte di questa carenza e tante volte non per scelta, ad una persona che assiste i propri familiari. Dunque, di fronte a questo quadro mi sento di chiedere al Governo (che parla di federalismo) di procedere rapidamente con l'espletamento delle pratiche per questa regolarizzazione e, contemporaneamente, di dare alle famiglie quei servizi sociali così drammaticamente carenti. □

Colgo l'occasione per riferire al sottosegretario che conosco bene il Patto europeo sull'immigrazione e sull'asilo e so che questo esclude il ricorso a sanatorie. D'altra parte, non abbiamo mai voluto le sanatorie. Dal 1998, da quando è entrata in vigore la legge n. 40 che ha previsto il decreto-flussi, fino al 2009 (come si evince da dati molto interessanti, che dovrete leggere), nel nostro Paese è stato regolarizzato dal centrodestra un numero di persone molto più alto rispetto a quanto è avvenuto ad opera del centrosinistra. Chiudiamo, quindi, una volta per tutte questa discussione tra chi vuole sanatorie e chi non le vuole. □

Vi è un problema di lavoro nero e irregolare, che deve essere regolarizzato, perché insostituibile sicuramente nelle famiglie, ma non soltanto. Di fronte alla scelta che avete compiuto recentemente di bloccare l'ingresso regolare per lavoro, avete scelto di non stabilire per due anni le quote di ingresso regolare. Posso capire -

anche se non lo condivido - il senso di questa proposta, a fronte della crisi economica in atto. Non lo condivido, perché bisogna attivare gli accordi bilaterali e perché, in segmenti del mercato del lavoro, vi è un'esigenza, che resta inevasa, di lavoro regolare, che gli italiani non svolgono, mentre vi ricorrono gli immigrati: le aziende, infatti, continuano a chiedere che ciò avvenga. □

Non sono d'accordo sul provvedimento che voi avete adottato, ma ciò che resta incomprensibile è lasciare questa situazione di irregolarità nel lavoro agricolo e domestico; soprattutto, vi è la presenza - legata, sì, alla crisi economica e sociale - di persone immigrate che magari da dieci anni sono nel nostro Paese, che perdono il lavoro e a cui la legge Bossi-Fini dà soltanto da sei mesi di tempo per cercare nuovamente lavoro, altrimenti sono espulse.

□ Signor sottosegretario, colgo questa occasione per segnalare a lei e al Governo, poiché parlate di legalità e di sicurezza, che questo è un aspetto della legalità e della sicurezza. Questi lavoratori e queste famiglie, che sono in Italia anche da dieci anni (tutti i sindacati, CGIL, CISL e UIL, non a caso a Rosarno andranno a sostenere questo), proprio in ragione delle norme della Bossi-Fini in vigore nel nostro Paese da tanti anni, hanno soltanto sei mesi di tempo per poter cercare di lavoro. Interventite con urgenza almeno su tale aspetto, proprio se volete contenere l'irregolarità e se volete promuovere la legalità.

□ Per quanto riguarda, poi, l'aspetto più specifico contenuto nell'interpellanza in esame, svolgo una premessa: nell'interpellanza si parla di persone che non hanno commesso reati, ma che sono state espulse e non si sono allontanate dal Paese (è fuori discussione che, quando si parla di persone che hanno commesso reati, si tratta di persone che devono essere espulse e basta). □

L'altra premessa riguarda il fatto che ogni sanatoria o regolarizzazione o emersione del lavoro sommerso comporta fisiologicamente un'autodenuncia. Chi vuole essere regolarizzato è costretto ad uscire allo scoperto, a declinare le proprie generalità, a smettere di essere invisibile. Di questo è consapevole il legislatore, se è vero che ha espressamente previsto, fino alla definizione della procedura di emersione, la sospensione di tutti i procedimenti penali e amministrativi connessi alla presenza sul territorio e al lavoro nero nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore. □

Mi pare che lei abbia riconosciuto - ma vorrei essere certa andando a leggere poi il testo della risposta - che il reato di cui alla prima parte dell'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non è previsto dall'articolo 381 del codice di procedura penale e, quindi, la relativa condanna non è ostativa alla procedura di emersione di cui alla legge n. 102 del 2009.

Vorrei capire se questo è il punto su cui siamo d'accordo, perché ne deriverebbe una interpretazione diversa della circolare o una correzione della circolare stessa, che ha determinato molte preoccupazioni. □

Questa circolare, infatti, prevede che rientra nell'ambito dell'articolo 381 del codice di procedura penale la prima figura di reato prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che, senza giustificato motivo, permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque anni. Ciò significa che ci sarebbe una inaccettabile equiparazione tra stranieri che sono effettivamente responsabili di reati lesivi della sicurezza pubblica e stranieri formalmente condannati solo a causa di una condizione di permanenza irregolare sul territorio nazionale, che la procedura di emersione avrebbe appunto dovuto sanare. □

Ciò non sarebbe compatibile con l'affidamento suscitato nelle famiglie datrici di lavoro e nei lavoratori e apparirebbe una lettura del testo di legge che non è obbligatoria. Quando lei dice che ci si riferisce solo a condanne, voglio intendere che esclude il reato di cui alla prima parte dell'articolo 14. Se così fosse, sarebbe un passo in avanti importante, però mi ripropongo di leggere attentamente l'appunto

che lei ci ha qui letto e consegnato, perché - lo ripeto - sarebbe davvero grave se ci fosse una equiparazione tra stranieri che effettivamente sono responsabili di reati lesivi della sicurezza pubblica e stranieri che sono formalmente condannati solo a causa di una condizione di permanenza irregolare sul territorio nazionale. □ Intendo approfondire la sua risposta, per capire se effettivamente prevalga un'interpretazione corretta della norma oppure, come paventato da molte famiglie e molti giuristi, un'interpretazione restrittiva e profondamente iniqua. □ Quindi, prima di esprimere un giudizio finale, intendo approfondire quanto qui espresso dal sottosegretario e, nel frattempo, sollecitare a procedere rapidamente con l'espletamento delle pratiche di regolarizzazione.